COMUNE DI SEMINARA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA SINDACALE

N. 07 del 19/03/2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE inerente ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio comunale.

IL SINDACO

nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale"

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8 marzo 2020;

Ravvisata la necessità, nella propria qualità di "**Autorità sanitaria locale**", di diramare raccomandazioni a tutti i cittadini, agli operatori economici e, in generale, a tutti i soggetti operanti sul territorio comunale, al fine di richiamare la loro attenzione sul rispetto delle prescrizioni poste dai D.P.C.M. richiamati in oggetto, per contrastare la diffusione del virus Covid-19;

Visto il T.U. sull'Ordinamento degli Enti locali, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 , n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del citato decreto laddove viene disposta l'adozione delle seguenti misure:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità' ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

Considerato che con successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e della necessità, dunque, di adottare misure uniformi su tutto il territorio nazionale, le misure di cui all'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;

Atteso che con DPCM dell'11 marzo 2020, sono state ulteriormente inasprite le misure atte al contenimento del Coronavirus;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n.15350/117 del 12.03.2020 laddove, in merito alle misure disposte con i citati decreti, viene precisato quanto segue: <<Nel confermare che le suddette regole si applicano agli spostamenti da un comune ad un altro, si evidenzia che le medesime regole sono valide anche per gli spostamenti all'interno di uno stesso comune, ivi compresa quella concernente il conseguente rientro presso la propria abitazione. Per quanto riguarda le situazioni di necessità, si specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per l'approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, o svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro>>

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8 marzo 2020 contenente urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19

Vista l'ordinanza sindacale n. 5 del 09/03/2020

Considerato

• che dai controlli effettuati dagli organi di polizia continuano a pervenire la segnalazione di numerose denunce in merito alla violazione delle ordinanze preposte; è emerso l'accertamento di un cospicuo numero di persone deferite all'A.G. per essersi allontanate dalla propria residenza e spostate all'interno del territorio comunale senza che ricorressero le motivazioni di stretta necessità di cui ai richiamati atti;

• che, pertanto, si rende necessario ribadire e rafforzare, l'importanza del rispetto delle limitazioni agli spostamenti già disposte, facendo espresso divieto di spostamenti non giustificati all'interno del territorio comunale.

Tutto ciò premesso e considerato

Visto il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.

Visto l'art. 50 del Decreto legislativo 267/2000

O R D I N A

Il divieto assoluto di qualsiasi attività all'aperto non rientrante tra gli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute, di ***acquisto beni di prima necessità*** o per necessità prescritte dai D.P.C.M. dell'08 ed 11 marzo 2020, e non rispondente a comprovate e non rinviabili esigenze primarie di cui alla circolare del Ministero dell'interno del n. N. 15350/ 117(2)/U ff II I- Prot.Civ. Del 12.03.2020. L'interdizione assoluta alla frequentazione di tutte le piazze pubbliche e private, o qualunque luogo aperto che implica la presenza simultanea di più persone, senza il rispetto della distanza di sicurezza di 5 metri tra esse.

Si specifica che rimane consentito, anche nelle suddette aree, il solo transito per il tempo strettamente necessario per coloro che devono recarsi a lavoro, fare rientro a casa o assolvere ad una delle esigenze primarie come in premessa già individuate.

Non è consentita nessuna attività che comporti contatto diretto tra persone, quando è possibile svolgere la medesima mediante metodi differenti, (uso del telefono per ordinare o richiedere servizi o merce, comunicazioni via mail, ecc.)

Sulle autovetture è consentito viaggiare solo in due persone per volta, seduti su file diverse su lati opposti. Uscite a carattere giornaliero come acquisto di sigarette, spesa spicciola, o di oggetti non considerati di prima necessità, sono consentite esclusivamente se accomunate al momento dell'acquisto della spesa, inoltre, si avvisa che è consentita l'uscita dalla propria abitazione con cani per il tempo strettamente necessario per i loro bisogni fisiologici, precisando che l'uscita è limitata alla distanza di 50 metri dalla propria abitazione. Si ricorda che il proprietario deve essere munito di paletta e bustina per la raccolta.

la quarantena obbligatoria per gg. 14, come previsto dalle vigenti disposizioni, per chi rientra da tutte le Regioni d'Italia e dall'Estero, per come previsto dall'ordinanza della Regione Calabria n. 3 del 08/03/2020.

Le restrizioni indicate nella presente ordinanza sono fatte nell'esclusivo interesse pubblico e non sono ammesse eccezioni, al privato cittadino è comunque fatto obbligo di adottare un comportamento che eviti di esporsi a rischio contagio, poiché il SSN ne subirebbe le conseguenze e con esso anche i cittadini disciplinati.

E' VIETATO

altresì, qualunque forma commercio ambulante e itinerante in tutto il territorio comunale

RICORDA

la necessità di attenersi strettamente alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 contenute nei decreti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza:

-alla Prefettura di Reggio Calabria;

- alla Polizia di Stato ;

- ai Carabinieri;

-alla Guardia di Finanza

-Alla Capitaneria di Porto

-alla Polizia Locale

-la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo online del Comune;

AVVERTE

Che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ***il mancato rispetto*** delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza ***è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale***, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.L 23 febbraio 2020 n. 6, richiamato in premessa ;

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni

COMUNE DI SEMINARA (RC)

Il Sindaco
Carmelo Arfuso